# REGOLAMENTO (CEE) N. 484/85 DELLA COMMISSIONE

## del 26 febbraio 1985

## recante ripartizione dei contingenti d'importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 349/84 del Consiglio, del 6 febbraio 1984, recante sospensione delle concessioni tariffarie ed aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America e recante istituzione delle restrizioni quantitative applicabili ad altri prodotti originari di detto paese [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 483/85 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che necessità pratiche di gestione hanno indotto il Consiglio a decidere che è opportuno ripartire tra gli Stati membri le quantità di cui la Comunità ha limitato le importazioni con regolamento (CEE) n. 483/85 ; che spetta agli stessi Stati membri attribuire in seguito i quantitativi loro assegnati agli importatori conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che istituisce una procedura comune di gestione di contingenti quantitativi [3] ;

considerando che la costituzione di una riserva comunitaria permette di correggere taluni effetti del modo di ripartizione assunto e di assicurare che l'effetto della misura resti nei limiti dell'obiettivo perseguito ;

considerando che per i medesimi motivi è d'uopo che ogni Stato membro riversi alla riserva comunitaria la maggior parte della propria aliquota che non è stata esaurita ad una data determinata ;

considerando che i contingenti debbono essere ripartiti tra gli Stati membri sulla base delle importazioni nel corso dell'anno 1982 tenendo debito conto delle modifiche che si sono rivelate necessarie nel corso del primo anno di applicazione delle misure in causa e per far fronte a talune variazioni attualmente prevedibili nel fabbisogno di approvvigionamenti ;

considerando che per le merci oggetto del presente regolamento che vengono introdotte sul territorio doganale della Comunità e vincolate ad un regime doganale economico o introdotte in zona franca, conviene richiamare le norme da applicare in tali casi, che sono contemplate dalle direttive 69/73/CEE [4], 69/74/CEE [5] e 69/75/CEE [6] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. I contingenti comunitari, di cui al regolamento (CEE) n. 349/84, sono suddivisi in due aliquote di cui la prima è ripartita tra gli Stati membri in conformità dell'allegato del presente regolamento.

2. La seconda aliquota costituisce una riserva comunitaria ; essa figura nella colonna 3 dell'allegato.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 1° novembre 1985, il totale delle importazioni realizzate ed imputate sul contingente comunitario alla data del 30 settembre 1985.

Essi riversano alla riserva, al più tardi il 1° novembre 1985, la frazione che non è stata utilizzata della loro aliquota, che eccede il 20 % del volume, alla data del 30 settembre 1985.

Essi possono riversare una quantità più importante se esistono ragioni che permettono di presupporre che questa rischia di non essere utilizzata.

2. Le licenze rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri a titolo delle aliquote ripartite a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, hanno una validità che non può eccedere il 31 ottobre 1985.

*Articolo 3*

La ripartizione della riserva è effettuata al più tardi il 1° dicembre 1985, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

---

[1] GU n. L 40 dell'11. 2. 1984, pag. 1.
[2] Vedi pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
[4] GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
[5] GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.
[6] GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.

*Articolo 4*

I tassi da utilizzare per il controvalore in moneta nazionale dell'aliquota dei contingenti fissati in ECU sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di febbraio 1985.

*Articolo 5*

1. Le merci enumerate nell'allegato non vengono imputate sui contingenti :

— quando esse vengono vincolate al regime del perfezionamento attivo conformemente alla direttiva 69/73/CEE o ad un regime di ammissione temporanea a condizione che siano riesportate ulteriormente fuori del territorio doganale della Comunità, sia sotto forma di prodotti compensatori, sia allo stato tal quale ;

— quando esse vengono vincolate al regime dei depositi doganali conformemente alla direttiva 69/74/CEE, o introdotte in zona franca conformemente alla direttiva 69/75/CEE.

2. L'immissione in libera pratica ulteriore delle merci di cui al paragrafo 1, sia sotto forma di prodotti compensatori, sia allo stato tal quale, dà luogo all'imputazione sui contingenti.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1985.

Esso si applica sino al 28 febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1985.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

*(1 000 ECU)*

| Codice Nimexe | Quota comunitaria | Riserve (± 10 %) | Quote accordate | Ripartizione per Stato membro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | F | I | BNL | UK | IRL | DK | GR |
| 29.01-71 | 36 350 | 3 650 | 32 700 | 2 096 | 5 356 | 12 796 | 11 121 | 733 | 3 | — | 595 |
| 39.02-09, 11, 12 | 20 700 | 2 052 | 18 648 | 3 008 | 1 212 | 4 132 | 1 302 | 7 382 | 1 028 | 500 | 84 |
| 93.04-20, 30, 41, 49, 60 | 10 700 | 1 000 | 9 700 | 1 554 | 5 387 | 1 079 | 408 | 784 | 15 | 247 | 226 |
| 97.06-10 | 5 600 | 600 | 5 000 | 1 261 | 313 | 57 | 310 | 3 031 | 8 | 17 | 3 |
| 97.06-33, 34 | 6 300 | 600 | 5 700 | 3 567 | 828 | 820 | 394 | 91 | — | — | — |